

Edizione di martedì 7 Giugno 2022

EDITORIALI

I temi della 33esima puntata di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

IVA

Forfettari e servizi con l'estero dal 1° luglio 2022
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CRISI D'IMPRESA

La verifica giudiziale dell'indicazione del titolo di prelazione
di **Luigi Ferrajoli**

IVA

La buona fede (dell'Amministrazione) in campo Iva
di **Roberto Curcu**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esclusa la tassazione in Italia se la casa e la famiglia sono in Svizzera
di **Lucia Recchioni**

EDITORIALI

I temi della 33esima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Puntuale alle **ore 9** il **trentatreesimo appuntamento** con ***Adempimenti In Diretta***, collegato ai Master “Adempimenti di Studio” e “Adempimenti di Azienda”.

Nella **prima sessione, dedicata all’aggiornamento**, faremo il punto in merito alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

Innanzitutto, vedremo il [provvedimento con protocollo n. 188987 del 1° giugno](#), in merito all’ambito di applicazione della procedura di riversamento spontaneo, al fine di **regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

Per quanto riguarda la **prassi**, nell’ultima settimana sono state pubblicate **2 risoluzioni e 11 risposte a istanze di interpello**.

Vedremo, in particolare, le [risoluzioni n. 23/E, del 30 maggio](#), e [n. 24/E, del 31 maggio](#), che hanno istituito dei **codici tributo**, rispettivamente, per l’**utilizzo dei crediti di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio di attività agricola e della pesca** e per il **versamento degli importi dovuti da ricercatori e docenti iscritti all’Aire**.

Successivamente, analizzeremo **due risposte ad istanze di interpello**:

- la [n. 313 del 30 maggio](#), in merito all’**Iva ridotta da applicare alle cessioni o importazioni di veicoli ai disabili** in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie;
- la [n. 314 del 30 maggio](#), in merito ai **criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le seguenti ordinanze:

- la [n.17413, del 30 maggio](#), con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria che aveva contestato **movimentazioni ingiustificate sul conto cointestato tra il professionista e la moglie**;
- la [n.17867, del 1° giugno](#), in tema di **imposta di registro**, con la quale la Suprema Corte si è soffermata sulle condizioni per la **fruizione delle agevolazioni "prima casa"**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **disciplina delle plusvalenze patrimoniali nel reddito di impresa**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, effettueremo un particolare **focus** in merito ai **calcoli e alla predisposizione dei modelli di versamento relativi all'acconto Imu**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System** che tratterà il **piano dei conti standard di TS Studio**.

Il nostro appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati alle tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta delle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

IVA

Forfettari e servizi con l'estero dal 1° luglio 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



In un [precedente intervento](#) abbiamo visto che anche i **soggetti forfettari** dovranno **emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022**.

Tale onere, introdotto dall'[articolo 18 D.L. 36/2022](#), riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, **effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l'estero?

Ricordiamo che l'Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi **"stabiliti"** sul territorio italiano; pertanto, i **soggetti esteri, anche se identificati in Italia** (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), **non sono tenuti alla fatturazione elettronica**. Allo stesso modo, le **fatture emesse verso controparti non residenti** (intra-Ue oppure extra-Ue) sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica**.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) **con l'estero è tenuto all'invio del c.d. "esterometro" a cadenza trimestrale** ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).

L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi **"residenti o stabiliti nel territorio dello Stato"** **obbligati**, per le operazioni tra gli stessi effettuate, **alla fatturazione elettronica tramite Sdi** (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015); risultano quindi attualmente **esonerati** coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e **quelli che applicano il regime forfettario** ([circolare 14/E/2019](#)).

Dal 1° luglio 2022, però, **gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario**, in regime "di vantaggio" (di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano **conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente**.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, **si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).**

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere **telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri** (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale. **Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo Sdl secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una **sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri**, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di **prestazioni di servizio rese ad un committente**, soggetto passivo d'imposta, **stabilito in un altro Paese Ue**, va emessa fattura senza addebito di imposta **ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972** e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-*quater*). In ottica di **tracciato XML della fatturazione elettronica** si ritiene che vada riportata la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **"inversione contabile"** nel blocco **Altri dati gestionali**, indicando nel campo **Codice destinatario** il valore **"XXXXXXX"**.

Analogamente, in caso di **servizi resi ad un committente extracomunitario**, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) riportando la **Natura operazione N2.1** e la dicitura **"operazione non soggetta"** nel blocco Altri dati gestionali, in base [all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#).

Le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter** (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate **nel momento in cui sono ultimate**.

Se **anteriamente al verificarsi dell'ultimazione** o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione **si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento**.

La fattura va **emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a **77,47 euro**, richiedono l'**assolvimento del bollo da 2 euro** tramite **modalità "virtuale"** ai sensi del D.M. 17.06.2014, barrando l'apposita casella all'interno del file XML, **oppure tramite marca fisica**, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle entrate, **ai fini della formazione dell'elenco B modificabile**

dell'imposta di bollo dovuta su fatture, non tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore "XXXXXXX" (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

CRISI D'IMPRESA

La verifica giudiziale dell'indicazione del titolo di prelazione

di **Luigi Ferrajoli**



La proposizione della **domanda di ammissione al passivo** di un credito è disciplinata dall'[articolo 93 L.F.](#), il quale prevede che la stessa avvenga tramite **ricorso** – da depositare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo – contenente, tra gli altri elementi previsti dal comma 3 della citata norma, l'eventuale **indicazione di un titolo di prelazione**, nonché la **descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita**, se questa ha carattere speciale (comma 3, n. 4).

In ragione di quanto disposto dal combinato di cui agli [articoli 2745](#) e [2746 cod. civ.](#), il **privilegio** è accordato dalla legge in considerazione della **causa del credito** e può essere generale o speciale, a seconda del fatto che esso inerisca a tutti i beni mobili del debitore ovvero a determinati beni mobili o immobili.

A proposito della formazione dello stato passivo, si è recentemente pronunciata la **Suprema Corte** con la **sentenza n. 13043/2022**, precisando che l'indicazione del titolo della prelazione – di carattere speciale – e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, sancita quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione al privilegio ai sensi del citato [articolo 93, comma 3, L.F.](#), deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui **l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute** in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Nel corso del procedimento di legittimità citato, i ricorrenti avevano dedotto di avere allegato, nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo, l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con **contratti preliminari trascritti**, con cui gli stessi avevano ceduto le proprie quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe dovuto realizzare due immobili da trasferire, a sua volta, ai cedenti entro sei mesi. Ciò tuttavia non era avvenuto.

Nel giudizio di merito, infatti, i ricorrenti avevano richiesto, in riforma del decreto del Giudice Delegato del fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo (riducendo il credito e ammettendolo al chirografo), che gli fosse loro **riconosciuto l'intero**

credito e il privilegio, ex [articolo 2775-bis cod. civ.](#), secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultati in atti.

Investita della questione sul punto, la **Corte di Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di Roma** con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesaminasse il merito della controversia.

Tale principio era stato d'altronde già oggetto di precedenti pronunce della Corte di legittimità, la quale aveva avuto modo di precisare che, in caso di domanda in cui è omesso o vi sia assoluta incertezza del titolo di **prelazione** in parola, **il credito degradi al chirografo conformemente al quarto comma dell'articolo 93 L.F.**, secondo cui *"il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario"* (cfr. Cassazione Civile n. 10990/2021, in cui la Suprema Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex [articolo 2751-bis, comma 1, n. 3, cod. civ.](#), con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi **il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata**; in tal senso, anche Cassazione Civile n. 33008/2019, n. 25316/2019, n. 22656/2016 e n. 7287/2013).

Ad ogni modo, quand'anche **la volontà del creditore non fosse contenuta in un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione**, il giudice può sempre desumerla dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale il ricorrente procede con la richiesta di insinuazione, dovendosi **determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni** contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Va da sé che, in caso di mancata formulazione di conclusioni con **l'espressa richiesta di riconoscimento della prelazione**, gli elementi addotti a sostegno dell'istanza possono considerarsi **sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità**, se emerge **con chiarezza il titolo del credito**, dalla cui indicazione possa desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l'ammissione al passivo del credito con il privilegio (Cassazione Civile, n. 25316/2021).

IVA

La buona fede (dell'Amministrazione) in campo Iva

di **Roberto Curcu**



Una questione ampiamente dibattuta riguarda la **buona fede nel settore dell'Iva**: si rende infatti necessario comprendere **quale grado di buona fede è richiesto al contribuente**, al fine di evitare di pagare per le **frodi** di altri soggetti.

In questi casi si finisce necessariamente per parlare di **diritto comunitario**, perché è a seguito di tali insegnamenti che è emerso il principio per il quale il **contribuente che non è in buona fede**, e partecipa alla frode di cui beneficia il suo interlocutore (fornitore o cliente), è tenuto a **“risarcire”** il danno subito dallo Stato per la sua mancata buona fede.

Di più: per gli **insegnamenti comunitari**, non solo chi non è in buona fede deve rispondere dell'evasione altrui, ma deve farlo anche chi – con la **ordinaria diligenza** – **avrebbe dovuto capire di essere coinvolto nella frode altrui**, e non si è astenuto dall'effettuare le operazioni.

Tali principi comunitari sono stati immediatamente recepiti dall'Amministrazione finanziaria italiana, nonostante si potrebbe anche sostenere che, fino ad un certo periodo, mancasse una norma specifica contro l'**abuso in campo Iva**. Nel caso di mancanza di una specifica norma antiabuso nel diritto degli Stati membri, la Corte di Giustizia ha comunque statuito che il **divieto di abusare del diritto è un principio direttamente applicabile nell'ordinamento di ciascuno Stato membro**, senza necessità di una norma di “recepimento”.

Ma la buona fede è richiesta anche all'Amministrazione finanziaria?

L'[articolo 10 L. 212/2000](#) statuisce che *“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”*.

A leggere la norma, quindi, la **buona fede deve essere prestata anche dall'Amministrazione finanziaria**, e spessissimo ciò avviene, su iniziativa di persone che lavorano all'interno dell'Amministrazione, che hanno a mente che sono al servizio della Nazione ([articolo 98 Cost.](#)), e che devono assicurare buon andamento e imparzialità ([articolo 97 Cost.](#)). Tuttavia, talvolta

capita di imbattersi in comportamenti che **non sembrano coerenti con il citato [articolo 10 L. 212/2000](#)**.

La norma in questione è stata chiamata “**statuto del contribuente**”, e da subito dubitai dell’efficacia della stessa. Senza andare a cercare i vecchi libri di diritto pubblico, la definizione di Wikipedia rispecchia fedelmente i miei ricordi universitari: “*Nell’uso dell’epoca il termine costituzione assumeva il valore di patto tra il sovrano e il popolo, sul modello della Costituzione spagnola del 1812. Il termine statuto, invece, designava una **carta costituzionale ottriata, ossia concessa unilateralmente (almeno sul piano formale) dal sovrano***”. In sostanza, il legislatore, già con il termine “statuto”, lascia intendere che **il contribuente è subordinato all’Amministrazione finanziaria**, ed i suoi diritti (del contribuente) sono una **concessione**, che come tale può essere **temporanea e soggetta a deroghe**. In questo senso, il fatto che lo Statuto sia costituito da una **legge ordinaria, e quindi disapplicabile da qualunque altra fonte del diritto primario** di data successiva, o anche di data **anteriore** – se considerata **norma speciale** – lascia intendere che **il diritto del contribuente non può essere garantito pienamente**.

Fortunatamente, oltre tale legge, ne abbiamo una ancora più forte, nella gerarchia delle fonti del diritto: il **Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea**.

Già, l’Unione Europea, della quale l’Italia è un Paese fondatore, ed i cui principi (come quelli contro l’abuso del diritto) sono **immediatamente applicabili nell’ordinamento interno**, senza bisogno di recepimento.

Principi comunitari fra cui appartiene quello di **buona amministrazione a favore del cittadino**, da cui la Corte di Giustizia ha fatto discendere quello di **buona fede dell’Amministrazione finanziaria**.

Riporto due **esempi**.

Con la **sentenza C-371/19**, la Corte ha chiuso una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro la Repubblica Federale Tedesca. Oggetto del contendere era che **per le richieste di rimborso (da presentare entro il 30 settembre) è obbligatoria l’allegazione delle fatture di acquisto**, e l’Amministrazione finanziaria di tale Stato, per le richieste presentate prima di tale data, provvedeva al **rigetto** delle stesse, **invece che invitare i richiedenti a fornire le copie della documentazione mancante**.

Con la **sentenza C-396/20** la Corte ha condannato di fatto lo Stato ungherese perché di fronte ad un contribuente che aveva chiesto a **rimborso** un importo, ma aveva allegato documentazione dalla quale emergeva che l’importo rimborsabile era maggiore – **l’Amministrazione si era limitata a rimborsare l’importo richiesto**, anziché chiedere al contribuente di integrare la sua richiesta.

Riporto solo un passaggio: *quando uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, gli obblighi*

*derivanti dal diritto a una buona amministrazione, il quale riflette un principio generale del diritto dell'Unione, e, in particolare, il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano **trattate in modo imparziale ed entro un termine ragionevole**, trovano applicazione nell'ambito di un procedimento di verifica fiscale.*

In sostanza, la prossima volta che si vuole invocare l'applicazione del principio di buona fede, **non si chiedi al giudice l'applicazione dello Statuto.**

Si chiedi l'applicazione diretta dei principi del Trattato Ue, il quale **esplica i propri effetti non solo nel settore dell'Iva. E li esplica anche nei confronti del legislatore.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esclusa la tassazione in Italia se la casa e la famiglia sono in Svizzera

di Lucia Recchioni



Il “**domicilio**” deve essere individuato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i **rapporti personali** che quelli **economici**: l'[articolo 43 cod. civ.](#), infatti, definisce il **domicilio** della persona come il luogo “*in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*” e il concetto di “**interessi**”, che si aggiunge a quello degli “affari”, è comprensivo anche degli **interessi personali**.

Per questo motivo, anche se il **cittadino italiano, residente in Svizzera, continua a lavorare in Italia**, non può essere assoggettato a tassazione nel nostro Stato, se dimostra che, **unitamente alla sua famiglia, ha stabilito il suo centro di interessi vitali in Svizzera**.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18009, depositata ieri, 6 giugno**.

Un cittadino italiano, residente in **Svizzera** ed iscritto all'**Aire**, riceveva un **avviso di accertamento** con il quale venivano recuperati a tassazione i **redditi di lavoro dipendente corrisposti da una S.p.A. italiana** e i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente corrisposti dall'Inps**.

Secondo la tesi prospettata dall'Agenzia delle entrate, infatti, il contribuente doveva ritenersi **domiciliato** fiscalmente in Italia. Sul punto veniva richiamata **l'irrilevanza della sola iscrizione all'Aire**, sottolineando che la **residenza fiscale**, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), si determina anche in base al **domicilio**, che, a sua volta, in forza dell'[articolo 43 cod. civ.](#) è nel luogo dove la persona ha la sede dei propri **affari e interessi**, tali essendo **non solo quelli personali ma anche quelli patrimoniali**.

Il contribuente dimostrava in giudizio di essere **titolare di un mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione in Svizzera**, nonché di più **utenze domestiche**; qualificava, invece, irrilevante, la

circostanza che la società presso la quale lavorava avesse sede in Italia, avendo prodotto **estratti dei conti dei pedaggi autostradali** dimostranti i **quotidiani spostamenti**.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), *“Soggetti passivi dell'imposta sono le **persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato**. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano **residenti** le persone che **per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile**”.*

Con specifico riferimento al criterio di attribuzione della **residenza** fiscale rappresentato dal **domicilio**, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha quindi richiamato i precedenti orientamenti, in forza di quali il **“domicilio”** deve essere inteso come la **sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle relazioni personali**: il concetto di **“domicilio”** va quindi valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene **sia i rapporti personali che quelli economici** (Cassazione, n. 21694/2020, n. 14434/2010, n. 13803/2001, n. 14240/2021, SS.UU. n. 25275/2006).

Nel caso in esame, pertanto, la CTR ha correttamente valutato i **vari elementi provati dal contribuente**, attinenti alla **sfera personale**, giungendo alla conclusione che il contribuente avesse già da molti anni stabilito il proprio **centro di interessi vitali in Svizzera**, insieme al proprio nucleo familiare.

Non sono stati inoltre riscontrati altri **elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario** idonei a condurre a conclusioni difformi: d'altra parte, **la vicinanza tra il luogo di residenza e la sede di lavoro non impediva di considerare il centro d'interessi vitali in Svizzera**.